

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 26/2017/EL depositata in data 05/09/2017

RICORSO: per l'annullamento e/o la riforma della deliberazione n. 107/2017/PARSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana e depositata il 31 marzo 2017, nella parte in cui accerta, in esito ai controlli effettuati sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, l'elusione, da parte del Comune, del patto di stabilità interno, con conseguente obbligo di adozione di misure correttive entro sessanta giorni.

RICORRENTE:

Comune di Calcinai, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale per la Toscana presso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno.

QUESTIONE RISOLTA: il concetto di "elusione" deve essere riferito alla "causa reale" dell'operazione economica complessivamente realizzata, dando rilevanza determinante al presunto "intento oggettivamente unico" perseguito dalle parti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, nella presente sentenza, confermano, in materia di elusione del patto di stabilità, il principio di diritto secondo cui tale concetto <<**presuppone la presenza di "una pluralità di condotte, di per sé lecite, ma che collegate risultano finalizzate ad aggirare la legge, assumendo rilevanza l'aspetto soggettivo della volontà"**>>, per cui, nel caso di specie, si evidenzia come <<**non sussisterebbero...gli elementi che caratterizzano la fattispecie elusiva, in quanto le spese effettuate avrebbero un fine ben diverso dall'aggiramento del patto di stabilità**>>, ciò in quanto <<**l'attribuzione all'Unione Valdera dei lavori di progettazione e realizzazione di opere pubbliche trova giustificazione in motivi di ordine economico-finanziario idonei...a costituire valida ragione a sostegno dello schema amministrativo adottato...in particolare, ai contributi regionali di cui beneficiano le opere realizzate dalle unioni di Comuni e relative a "servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale"...e alla prevista concessione alle unioni...di tassi agevolati sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti**>>.

Di conseguenza, il Collegio valuta che <<**il ricorso all'attribuzione all'Unione di Comuni dei lavori di progettazione e realizzazione di opere pubbliche sia stato supportato da oggettive ragioni di convenienza economica, che escludono, nell'ipotesi in esame, il configurarsi di una ipotesi di elusione del patto di stabilità**>>.

ABSTRACT

Il punto nevralgico, su cui si è attestata la pronuncia in esame, riguarda la verifica, avvenuta in sede di controllo, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dalla quale è scaturita, tuttavia, la dichiarazione di elusione del patto stesso, con conseguente sua impugnazione, da parte dell'ente locale, innanzi le Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), del codice di giustizia contabile.

In via preliminare, il Collegio decidente ha dovuto esaminare l'eccezione di difetto assoluto di attribuzione per violazione e falsa applicazione dell'art. 148 bis Tuel e dell'art. 31, commi 30 e 31, della l. n. 183/2011.

La suddetta doglianza formulata dalla difesa del comune, secondo cui la Sezione di controllo, avendo contestato l'elusione del patto, avrebbe esercitato un potere non attribuitole per legge, è stata ritenuta dall'organo giudicante infondata, sulla base dell'assunto che *<<ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, alla Sezione di controllo...compete, tra l'altro, anche "la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno", verifica questa...che dovrà estendersi anche all'ipotesi di certificazioni solo formalmente rispettose dell'obbligo di legge, perché raggiunte mediante artifici contabili>>*.

Aggiunge, a tal riguardo, il giudice contabile che diversa, invece, è l'ipotesi normativa prevista dall'art. 31, comma 31, della legge n. 183 del 2012, *<<che intesta alle Sezioni giurisdizionali il potere di accertare se il patto di stabilità sia stato artificiosamente conseguito>>*, prevedendosi in tal caso l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori *<<in considerazione del disvalore attribuito alla condotta elusiva quale ipotesi più grave rispetto alla mera violazione del Patto>>*.

Il Collegio, dunque, una volta risolta la questione preliminare, è passato successivamente a trattare i profili valutativi ed applicativi del concetto di comportamento elusivo o in frode alla legge.

In particolare, si è ribadita la tesi, unanimemente seguita dalla giurisprudenza contabile, secondo cui la fattispecie dell'elusione deve essere verificata in concreto da parte dell'organo giudicante, atteso che la condotta violativa del precetto di legge potrà essere sottoposta ad un giudizio di censura solamente nel caso in cui sussista un nesso eziologico tra la "causa reale" dell'operazione economica posta in essere ed il presunto "intento oggettivamente unico" delle condotte, le quali, se ad un primo esame possano considerarsi formalmente lecite, tuttavia costituiscono sostanzialmente comportamenti atti ad aggirare la legge, al fine di ottenere un vantaggio da considerarsi indebito *<<perché contrario alle scelte di fondo del sistema, e dall'altro l'intenzionalità del conseguimento di siffatti vantaggi in ragione dell'insussistenza di ragioni economiche a sostegno dello schema negoziale o amministrativo adottato>>*.